

Incentivi. Ancora da attuare gli sconti contro le barriere architettoniche **Pag. 28**

Liberalizzazioni. Il primo sì al Ddl elimina la comunicazione Ici **Pag. 29**

La scelta sul Tfr. Anche senza moduli scatta il silenzio assenso per i fondi **Pag. 30**

Giustizia. La Corte costituzionale svuota l'obbligo della "recidiva" **Pag. 31**

Venerdì 15 Giugno 2007

www.ilssole24ore.com/norme

Lotta al crimine. Il Governatore sollecita all'Antimafia disincentivi all'uso del denaro contante

Riciclaggio, affondo di Draghi

Più coordinamento con l'incorporazione dell'Uic in Bankitalia

Rossella Bocciarelli
ROMA

Norme più severe per la lotta al riciclaggio e un maggior uso dei pagamenti elettronici. È stato il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, a indicare le strade per combattere le lavanderie del denaro sporco, nell'audizione alla commissione Antimafia, la prima di un Governatore da diciannove anni a questa parte, come ha rilevato il presidente della commissione, Francesco Forgione.

La normativa sull'antiriciclaggio esulava dal finanziamento del terrorismo «si sta dimostrando efficace» ma «tanto sul piano normativo che su quello operativo permangono comuni» ha sottolineato Draghi. Innan-

gore delle sanzioni, delle quali va assicurata l'effettiva applicazione. Alla severa punizione delle violazioni più gravi — ha spiegato Draghi — dovrebbe corrispondere un alleggerimento degli oneri imposti alla generalità degli operatori.

Un altro suggerimento riguarda la necessità di razionalizzare il sistema basato sulla confisca dei beni frutto del crimine: sarebbe opportuno centralizzare l'amministrazione dei beni in apposite strutture.

Molti ritocchi potrebbero essere introdotti nella redazione del Testo unico antiriciclaggio, a cui sta lavorando la Commissione Lettieri, al ministero dell'Economia. Per un'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio la Banca d'Italia considera utile il Ddl Autorità, che prevede l'incorporazione dell'Uic nell'Istituto di via Nazionale, mentre nutre perplessità sulla bozza di Dlgs messa a punto dall'Economia per recepire la terza direttiva antiriciclaggio. «Confido — ha detto Draghi — che il decreto legislativo sia allineato all'impostazione del Ddl Autorità».

L'incorporazione dell'Uic nella Banca d'Italia permette «importanti sinergie sul piano dell'informazione e dei controlli pur nel rispetto della separazione di ruoli tra l'autorità di vigilanza e l'unità preposta alla prevenzione e contrasto del riciclaggio». La riforma consentirebbe alla Banca d'Italia di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, una platea di 120 mila soggetti. Un settore per il quale andrebbero aggiornate le norme, date le oggettive difficoltà di censimento, gestione e controllo.

La Banca d'Italia, ha aggiunto Draghi, si impegna inoltre a rafforzare l'unità preposta al contrasto del riciclaggio, la Fiu (*Financial Intelligence Unit*) sia con le risorse umane che con quelle tecniche.

La critica di via Nazionale allo schema di Dlgs preparato dall'Economia riguarda invece la conferma al ministero dei poteri di «alta vigilanza e di indirizzo» sul riciclaggio. Una scelta che «non appare condivisibile» ha affermato Draghi perché non in linea con l'autonomia e l'indipendenza che la normativa internazionale riconosce alla Fiu.

Il Governatore ha inoltre fornito molti dati sul numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla Fiu: nella graduatoria, subito dopo «usura e abusivismo finanziario» (1509 negli ultimi tre anni) si collocano le «attività illecite poste in essere da cittadini cinesi» (1078 segnalazioni).

La misura è stata decisa, con un regolamento, nell'ambito di un piano di lotta al riciclag-

Il quadro normativo

Norme europee

La terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/Ce) introduce nuove regole per la lotta all'uso del denaro sporco ed estende i controlli anche per combattere i finanziamenti al terrorismo. La terza direttiva abroga esplicitamente la prima (la 91/308/Ce) e sostituisce la seconda (2001/97/Ce)

Decreti nazionali

La seconda direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 56/04, che oggi regola la materia nei confini nazionali. È però in arrivo il decreto legislativo destinato a recepire la terza direttiva: dato a più riprese per imminente dal ministero dell'Economia, dovrebbe sbarcare a breve al Consiglio dei ministri. Il termine per il recepimento è fissato per metà agosto

Provvedimento concertato

La stesura del decreto legislativo che recepisce la terza direttiva è stata accompagnata da una serie di audizioni aperte a

professionisti, associazioni e organizzazioni di categoria, ma anche a imprese e singoli. Una prima bozza del provvedimento è stata diffusa il 31 gennaio di quest'anno, ma il testo è stato ritoccato in più punti: per accogliere, secondo il ministero, le richieste delle categorie

Il nodo Authority

Uno dei punti-chiave del nuovo decreto legislativo, messo in stato d'accusa dal governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, è il sistema delle Authority, in contrasto con quello delineato dal disegno di legge di riordino delle Authority (s. 1366), all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato. Sia il disegno di legge che il decreto legislativo si occupano dell'unità di informazione finanziaria (Uif), la struttura incaricata di ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio: una struttura-chiave, che il disegno di legge istituisce presso la Banca

d'Italia, mentre il decreto legislativo parla delle funzioni «di alta vigilanza e di indirizzo» assegnate al ministero dell'Economia

Correzioni in vista

Ieri il governatore Draghi ha promosso il Ddl Autorità, che prevede l'incorporazione dell'Uic in Bankitalia e bocciato le soluzioni trovate dalla bozza di decreto legislativo. «Confido — ha detto Draghi — che la proposta di decreto venga allineata all'impostazione del disegno di legge Autorità». La correzione del decreto e l'allineamento al Ddl Authority erano stati annunciati qualche settimana fa dal sottosegretario all'Economia, Mario Lettieri

Verso il Testo unico

Si è insediata il 3 maggio scorso la commissione Lettieri, presieduta dal sottosegretario e coordinata da Piero Luigi Vigna, incaricata di arrivare, entro fine anno, alla stesura del Testo unico delle norme antiriciclaggio

Non solo cash. Toccherà ai Paesi Ue fissare le regole

Viaggio con 10mila €, denuncia in dogana

Da oggi, chi viaggia deve alleggerire il portafoglio se non vuole fermarsi alla dogana. L'Unione europea ha stabilito che chi attraversa le frontiere dei suoi Paesi in possesso di una somma pari o superiore a 10 mila euro deve dichiararlo alle autorità doganali. Non si parla solo di cash, ma anche di «somme equivalenti in altre divise o valori facilmente convertibili». Se si possiede una somma superiore e non lo si dichiara alle autorità, queste, in caso di controllo, possono trattenere quanto non dichiarato. Toccherà comunque ai Paesi Ue stabilire misure proporzionate di dissuasione dei comportamenti illeciti: le sanzioni, si spiega, dovranno essere concepite in modo da avere «un effetto dissuasivo».

La misura è stata decisa, con un regolamento, nell'ambito di un piano di lotta al riciclag-

gio del denaro e al terrorismo ed è frutto di un lungo lavoro delle autorità doganali europee. I flussi monetari transfrontalieri di una certa entità, pari, appunto, a 10 mila euro, sono stati monitorati dal settembre 1999 al febbraio 2000. Dall'indagine è emersa una certa consistenza di quei flussi: il denaro liquido, gli assegni, i titoli, pietre e metalli preziosi in entrata e in uscita dall'Unione europea ammontavano a 1,6 miliardi di euro.

Somme tali, secondo l'Unione europea, da rappresentare un rischio per la sicurezza. In-

DA BRUXELLES

Il commissario Kovacs ritiene che la soglia sia adeguata alle necessità dei turisti evitando inutili vincoli ai confini

portare denaro liquido per poi convertirlo in un'altra moneta — sostengono le autorità europee — è una tecnica usata per riciclare denaro sporco. Circonstanza favorita anche dalla mancanza di una norma comune ai diversi Paesi in materia di controllo. Gli Stati membri, infatti, non monitorano tutti allo stesso modo i movimenti di capitale alle loro frontiere. A questo intende far fronte il regolamento, che stabilisce lo scambio di informazioni tra gli Stati per metterle a disposizione delle autorità impegnate nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La nuova misura solleva timori su un possibile allungamento dei tempi di attesa dei viaggiatori alle frontiere. Ma non vi sarebbe ragione di preoccupazione per il commissario europeo per la fiscalità, Laszlo Kovacs. «La soglia di 10 mila euro — ha spiegato il commissario — è sufficientemente elevata per evitare che la maggior parte dei passeggeri sia appesantita da formalità amministrative sproporzionate».

Dichiarazioni. Circolare Assonime su Unico 2007

Bisticcio di scadenze per i gruppi societari

Luca Gaiani

Cuneo fiscale, dubbi sulla possibilità di ridurre l'acconto Irap senza il preventivo nullaosta comunitario. Nella circolare 35, diffusa ieri, Assonime evidenzia che lo sblocco della norma, disposto dal decreto legge 67/07, pare contrastare con il cosiddetto «obbligo di standstill» che impone di non dare esecuzione alle misure che configurano aiuti di Stato, prima della decisione finale della Ue.

In attesa di avere un quadro definitivo delle scadenze dei pagamenti, la circolare Assonime ricorda anzitutto che nessun vincolo è ancora in vigore per le compensazioni tra crediti e debiti d'imposta di importo superiore a 10 mila euro. La mancata emanazione del provvedimento di attuazione rende infatti inoperante l'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dalla Finanziaria 2007. Assonime segnala inoltre alcuni problemi che si porranno quando la disposizione andrà a regime. In parti-

ACCONTI IN CONSOLIDATO

L'anticipazione dei versamenti ha provocato un disallineamento con il termine per l'opzione rimasto al 20 giugno

COMPENSAZIONI

In attesa del provvedimento di attuazione non scatta l'obbligo di comunicazione preventiva previsto dalla Finanziaria

colare, non è chiaro se il tetto di 10 mila euro vada applicato in modo cumulativo per anno solare o con riguardo a ogni modello F24 o, ancora, per ciascun codice tributo. Dubbi anche sulle conseguenze (semplice violazione formale o inefficacia della compensazione) della mancata comunicazione preventiva.

Nella determinazione degli accenti per l'esercizio 2007, ricorda Assonime, vi sono due norme che prevedono la rideterminazione della base di calcolo. In primo luogo, i contribuenti possono ridurre l'imposta storica applicando le regole sulla deducibilità dei costi delle auto che erano in vigore fino al 2005. La norma, lo ricordiamo, richiede conteggi elaborati, sicché diverse imprese si sono in realtà orientate a non tenerne conto. Un'altra novità riguarda le

spese di telefonia fissa e mobile, la cui deduzione è stata uniformata, a partire dal 2007, all'80 per cento. Assonime si interroga sulla possibilità, nel frequente caso in cui il ricalcolo porti a un incremento dell'imponibile storico, di utilizzare, a compensazione del maggior reddito virtuale, perdite precedenti ancora disponibili. La risposta, secondo l'Associazione, dovrebbe essere positiva.

Problemi anche per gli accenti delle società entrate in consolidato fiscale a partire dall'esercizio 2007. L'anticipazione della data di versamento delle imposte ha infatti creato un disallineamento con il termine per esercitare l'opzione, rimasto fermo al 20 giugno. Se la consolidante trasmette la comunicazione entro il 18 giugno (comportamento, aggiungiamo, consigliabile), sarà l'unica società abilitata al versamento: in caso contrario, le controllate dovranno provvedere autonomamente, pur essendo facoltà della controllante effettuare il versamento per conto della altre, anche prima di inviare l'opzione. Per i molti consolidati che si rinnovano con il 2007, Assonime propende per una continuazione degli effetti del regime, dovendosi, dunque, determinare l'acconto sulla base dell'imposta del modello CNM 2007, al netto di eventuali rettifiche di consolidamento, non applicabili, invece, per i gruppi nati ex novo quest'anno.

Per quanto attiene all'Irap, l'Associazione ricorda in primo luogo che viene meno, a partire dai versamenti in acconto del 2007, l'inefficienza del ravvedimento operoso disposta dal decreto legge 206/06. Assonime commenta poi il Dl 67/07 con il quale sono stati rimossi i vincoli all'applicazione, già in sede di acconto, delle norme sul taglio del cuneo fiscale, che la Finanziaria 2007 aveva condizionato alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Secondo Assonime, l'esclusione dalle agevolazioni delle imprese del settore delle utilities potrebbe far ritenere che l'incentivo rientri ancora tra quelli soggetti a nullaosta Cee; così, una sua applicazione anticipata potrebbe contrastare con i principi che impongono l'esecuzione degli aiuti solo dopo l'esame definitivo da parte della Comunità. I dubbi sollevati da Assonime indurranno gran parte dei contribuenti a considerare la novità solo con i versamenti della rata di novembre.

A PAG. 41-44



STUDI DI SETTORE, L'ULTIMA PARTE DELLA CIRCOLARE

Nella terza e ultima parte della circolare 38/E sugli studi di settore continua l'esposizione dei chiarimenti sulle modalità di applicazione dei nuovi strumenti per l'accertamento, in relazione al periodo d'imposta 2006 e alle dichiarazioni in corso di predisposizione. Dopo aver esaminato i chiarimenti più generali e le novità per alcuni settori (la prima e la seconda parte della circolare sono state pubblicate sul Sole-24 Ore di ieri e dell'altro ieri), il documento dell'agenzia delle Entrate analizza la corretta applicazione degli indici di normalità economica.

CON IL SOLE-24 ORE



«GUIDA» IN EDICOLA PER GLI SCONTI DELLA MANOVRA

Sarà in edicola fino al 4 luglio con il Sole-24 Ore, al costo di 6 euro, il nuovo numero della Guida alle novità fiscali. Tra gli argomenti affrontati, il bonus sulle concentrazioni e gli incentivi della Finanziaria 2007 per il rendimento energetico degli edifici. Infine, un utile vademecum che sintetizza tutte le ultime novità in materia fiscale.

Finanziamenti. Imposta sostitutiva allo 0,25 e al 2%

I mutui estinti in anticipo conservano l'agevolazione

Angelo Busani

Dietrofront del Fisco sulla perdita delle agevolazioni in caso di estinzione anticipata del mutuo. L'amministrazione, infatti, è tornata alle vecchie interpretazioni (per esempio, circolare 3 del 27 aprile 2001), archiviando le ultime penalizzanti direttive (in particolare, circolare 6 del 5 dicembre 2006), esplicitamente ritenute inesatte. Per la verità, quelle prese di posizione erano state indirizzate alla sentenza della Cassazione 1105 del 26 maggio 2005, che fin dall'inizio era stata criticata dagli addetti ai lavori.

Le agenzie delle Entrate e del Territorio, con la circolare 6 diffusa ieri, affermano che l'estinzione anticipata del mutuo, prima del termine di 18 mesi e un

giorno dalla data in cui il contratto venne firmato, non comporta la decadenza dal trattamento fiscale di favore che è stato applicato al contratto di mutuo in sede di stipula. In altri termini non si perde la misura dell'imposta sostitutiva allo 0,25 o al 2 per cento.

La questione nasce dalla normativa sui presupposti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (articoli 15 e seguenti del Dpr 610/1973): in particolare, si

deve trattare di operazioni di finanziamento a medio/lungo termine, per tali intendendosi i rapporti di durata superiore a 18 mesi e un giorno.

Ebbene, visto che il presupposto dell'agevolazione fiscale è la durata minima dell'operazione, nella pratica si pongono alcuni problemi. Per esempio, cosa succede se il mutuo, nato con una previsione di durata superiore ai 18 mesi e un giorno, sia estinto in anticipo? È applicabile l'imposta sostitutiva a contratti di mutuo nel cui testo sia contenuta una previsione in base alla quale la banca può recedere dal contratto (cioè «chiamando al rientro» il cliente) in qualsiasi momento? E ancora, in subordine rispetto a quest'ultimo punto, se il con-

tratto non dice nulla sull'estinzione anticipata (e cioè se manca una clausola in cui si affermi esplicitamente che il mutuo non può essere estinto prima dei 18 mesi e un giorno), può essere negata l'applicazione dell'imposta sostitutiva?

Nella circolare di ieri si riconosce che la legge sul credito fondiario (articolo 40 del decreto legislativo 385/1993) concede al debitore, con norma imperativa, il diritto di estinguere il mutuo a suo piacimento e senza limiti temporali. Quindi, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, ciò che importa è che l'operazione nasca con una previsione di durata a medio/lungo termine, senza che sia rilevante l'estinzione anticipata. Dunque, «l'adempimento anticipato del debitore, in quanto circostanza riconducibile nell'ambito dello svolgimento ordinario del rapporto obbligatorio, non determina il venir meno delle condizioni fissate dall'articolo 15 del Dpr 610/1973, per usufruire del particolare regime tributario».

Tanto meno è fattore rilevante che il contratto contenga

o meno clausole sull'estinzione anticipata (fanno eccezione le clausole che attribuiscono alla banca la cosiddetta facoltà di recesso *ad nutum*, e cioè senza essere connesse a un motivo di tutela del proprio credito, le quali comportano l'inapplicabilità dell'imposta sostitutiva). Infatti:

■ se il contratto non dice nulla (per esempio, non contiene la clausola secondo cui il mutuo non può essere estinto prima di un dato termine) non può derivare alcunché in tema di applicazione dell'imposta sostitutiva (ed era quantomeno sorprendente che qualcuno, dalla mancanza di una clausola in tal senso, possa in passato aver ritenuto il contrario);
■ se il contratto disciplina l'estinzione anticipata (per esempio, stabilendo penali, ove lo si possa ancora fare, oppure altre modalità), prevale sempre la considerazione che, per legge, l'estinzione è un diritto irrinunciabile del debitore e che quindi queste clausole sono irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Legal Doc

conservazione elettronica a norma di legge dei documenti contabili e fiscali: niente più carta e risparmi dal 50 al 90%

per un check up gratuito: call center 840 500666 www.legaldoc.it

"InfoCamere"